



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



RI.CO

Sostegno a regioni ed enti locali nell'attuazione delle riforme costituzionali

PON Governance
e Assistenza Tecnica
2007-2013

Formez_{PA}

PROGETTO

**SOSTEGNO A REGIONI ED ENTI LOCALI NELL'ATTUAZIONE
DELLE RIFORME COSTITUZIONALI**

**Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez –
Centro di Formazione Studi**

**LEGISLAZIONE REGIONALE E ATTIVITA'
PRODUTTIVE: RAPPORTO DI SINTESI**

*di Antonio D'Aloia**

* Professore Ordinario di Diritto Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

SOMMARIO: 1. Regioni e sviluppo economico: considerazioni introduttive sulla polisemia materiale del sintagma “attività produttive” ; 2. Segue: competenze regionali e clausole unitarie nella regolazione delle attività produttive a livello locale; 3. Analisi della legislazione regionale in tema di attività produttive: precisazioni metodologiche; 4. Linee di tendenza e modelli strutturali della legislazione regionale in oggetto; 5. Partenariato e programmazione negoziata come chiave di lettura dei processi di sviluppo economico regionale: soggetti, strumenti, procedure; 6. Politiche di internazionalizzazione delle imprese e modelli di innovazione: il caso di SPRINT Campania; 7. Conclusioni. Potenzialità delle Regioni del Mezzogiorno sul piano delle politiche di promozione delle attività produttive e deficit di competitività politico-istituzionale e amministrativo

1. Regioni e sviluppo economico: considerazioni introduttive sulla polisemia materiale del sintagma “attività produttive”

Non c'è dubbio che il tema dello sviluppo economico da tempo vada incrociandosi, con una reciproca alimentazione di implicazioni e di direzioni evolutive, con l'approfondimento del principio autonomistico, e in particolare della questione regionale, segnata negli ultimi anni da due significative riforme costituzionali (l. cost. 1/99 e l. cost. 3/2001), con il loro seguito legislativo (vedi soprattutto la l. 131/2003) e di assestamento interpretativo ad opera del Giudice costituzionale, e, prima ancora, da una revisione 'para-costituzionale', quella delle Leggi “Bassanini” (principalmente la l. 59/97), che aveva già provato sensibilmente ad orientare l'esperienza del regionalismo nel solco della sussidiarietà e della più intensa devoluzione delle competenze.

Le Regioni, e più in generale gli enti locali, assumono sempre più la veste, combinandosi con varie figure e soggetti del partenariato e della concertazione, di agenti fondamentali dei processi di crescita economica dei territori; e questo

avviene tuttavia, con modalità operative non sempre lineari sul piano degli strumenti e delle relazioni con il potere centrale.

Non è facile perciò tracciare un bilancio, e al tempo stesso un abbozzo di prospettiva, sul ruolo delle Regioni nel settore delle politiche industriali e delle attività produttive.

Intanto, perchè non è affatto semplice circoscrivere e definire questa categoria materiale nei suoi oggetti e nelle sue implicazioni sul piano delle politiche pubbliche.

La categoria 'materiale' "**attività produttive**" è in realtà un contenitore elastico che rimanda ad una pluralità di settori economici e di istituti.

In secondo luogo, tra i compartimenti principali delle attività produttive e dello sviluppo economico emerge una forte permeabilità e reciprocità di interazioni, sia interna al segmento materiale dell'economia, che in rapporto a tutta una serie di materie collaterali e di interessi trasversali: si pensi soltanto, per citare i profili più importanti a materie-settori come urbanistica, trasporti, formazione professionale, politiche ambientali ed energetiche, lavoro.

Senza contare la sicurezza, che soprattutto nel Mezzogiorno assume una importanza decisiva ai fini del rendimento delle politiche di sviluppo economico, come evidenzia l'approvazione stessa di un PON dedicato proprio alla "sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", che attesta, per quello che può valere, ovviamente, in termini di effettività, che lo sviluppo economico e imprenditoriale ha bisogno di condizioni di contesto tra le quali il problema della sicurezza è assolutamente "centrale", e può diventare -e di fatto così purtroppo è stato e continua ad essere- un fattore ancora negativamente decisivo sul piano del successo reale delle politiche di promozione dello sviluppo economico in alcune

aree del Paese, che sono poi quelle alle quali si rivolge un progetto di ricerca di questo tipo.

In questo senso, la libertà economica, che la Costituzione riconosce e tutela nell'art. 41, diventa non semplicemente una libertà dall'ingerenza statale o dei poteri pubblici, ma altresì il presupposto di diritti prestazionali, di investimenti (o più in generale, interventi) pubblici qualificati volti a rendere concretamente possibile l'esercizio di questa libertà.

La libertà economica in altri termini, va garantita dinamicamente, positivamente; essa non è solo un fattore capace di generare eguaglianza materiale e sviluppo¹, ma ha bisogno a sua volta di quegli interventi di rimozione degli ostacoli di fatto (di ordine economico e sociale), in cui si sostanzia l'impegno costituzionale della Repubblica ad attuare il progetto dell'eguaglianza sostanziale e del pieno sviluppo della persona nella complessità delle sue attività (art. 3, comma 2, Cost.)².

2. Segue: competenze regionali e clausole unitarie nella regolazione delle attività produttive a livello locale

L'altro elemento di difficoltà per capire la reale consistenza e l'impatto delle politiche regionali sui processi di consolidamento e di sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico di un territorio deriva dalla consapevolezza che l'analisi della legislazione regionale non è sufficiente, è solo un pezzo di un sistema che sempre più si muove attraverso strumenti di *governance* estranei alla sequenza formale leggi/atti amministrativi, o alla filiera istituzionale classica Regioni/Enti locali minori (e i loro organi di governo).

¹ In tal senso, v. M. LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, vol. VI, Torino, 1990, psg. 379.

² In questo senso, già A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI, Milano, 1971, pag. 599-601.

Lo sviluppo economico passa sempre più evidentemente attraverso strumenti negoziali, nuove figure soggettive a composizione partenariale, sulle quali torneremo nel prosieguo di questo rapporto.

Sta di fatto che queste forme inedite delle politiche per lo sviluppo creano un terreno quasi scivoloso per il giurista, il quale viene messo di fronte ad una profonda evoluzione dei meccanismi di governo del territorio, finanche ad un nuovo linguaggio (fatto di acronimi, di neologismi tecnici), e ad una nuova cultura amministrativa.

A proposito di linguaggio, tanto per fare un esempio, mi viene in mente l'incubatore virtuale per la creazione di nuove imprese di cui alla LR Calabria n. 17/2001 sugli interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriale per lo sviluppo della new economy.

Su questo quadro, si innesta poi il problema, ben descritto nel Rapporto di base di Alfonso Celotto, di come definire gli spazi legittimamente utilizzabili dal legislatore regionale per impostare una politica di sviluppo delle attività produttive.

Anzi, le cose che abbiamo detto prima in qualche misura incidono sulla complessa definizione del modello Stato/Regioni in questo ambito materiale.

Dentro il sintagma “attività produttive” ci sono materie che hanno una diversa collocazione sul piano del riparto delle competenze tra Centro e Periferia.

Ci sono materie di competenza residuale delle Regioni, come il turismo, l'industria, il trasporto locale, il commercio, l'agricoltura, lo sviluppo di una politica di pari opportunità tra uomini e donne nel campo del lavoro (subordinato ed autonomo), alla luce della chiara indicazione dell'art. 117/7 Cost., che indubbiamente modifica il quadro che aveva davanti la Corte Costituzionale quando nella sent. 109/93 affermò il carattere essenzialmente nazionale delle

politiche di *affirmative actions* nel campo dell'imprenditoria in favore delle donne.

Ma anche materie rimesse all'intervento concorrente dello stato e delle Regioni secondo lo schema consueto, ma tutt'altro che univoco nei riflessi sostanziali, "principi fondamentali-legislazione di dettaglio", ora confermato dall'art. 117, comma terzo, Cost.: alimentazione, tutela della salute e dei consumatori, il commercio con l'estero, la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione nei settori produttivi, il credito a carattere regionale, la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia, la tutela e la sicurezza del lavoro.

Infine, sulle politiche regionali in tema di attività produttive insistono e incidono molte di quelle clausole unitarie che rappresentano la moderna versione dell'interesse nazionale o del vecchio limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali.

Si pensi alle competenze statali in tema di tutela della concorrenza, di ordinamento civile, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di dogane pesi e misure, o, più in generale, alla riserva allo Stato del compito di assicurare, anche con interventi sostitutivi, l'unità economica oltre che giuridica della Repubblica (art. 120, comma 2), che evidenzia l'interesse della Repubblica nel suo insieme, ad uno sviluppo tendenzialmente armonioso e ad una complessiva tenuta del sistema economico nazionale, il che produce ricadute sicuramente limitative rispetto alle logiche della differenziazione e della competizione regionale, anche alla luce dell'impegno costituzionale a non ostacolare o limitare l'esercizio del diritto al lavoro dei cittadini in nessuna parte del territorio nazionale (art. 120, comma 1).

Senza contare un altro formidabile meccanismo di integrazione dei livelli normativi e amministrativi statali e regionali, rappresentato almeno potenzialmente dalla clausola della coesione sociale e territoriale di cui al quinto comma dell'art. 119, secondo cui lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati territori, (...) per promuovere la tutela economica, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali.

Anche quest'ultima è una clausola aperta e indeterminata come quelle precedenti, capace di giustificare iniziative dello Stato che almeno indirettamente si rivolgono al sistema delle imprese nelle aree coinvolte.

Alla fine l'immagine che viene fuori, qui forse più che in altri settori, è quella di un sistema flessibile, che non ha linee di confine nette, dove il tratto dominante è la coesistenza e il reciproco assestamento di funzioni regionali e statali, che va risolta secondo le logiche flessibili e continuamente rideterminabili della collaborazione, della sussidiarietà, della prevalenza valutata alla luce delle finalità e della *ratio* dell'intervento legislativo (sent. 50/05).

In questa area "grigia" (o sarebbe meglio dire "mista") di interazione tra livello centrale e regionale sul terreno della promozione delle attività produttive, l'esperienza ci consente di osservare meccanismi a connotazione flessibile e plurale, come:

a – moduli di co-finanziamento;

b- introduzione di interessi regionali in relazione a leggi di agevolazione la cui gestione è mantenuta a livello nazionale. Si pensi alle agevolazioni ex l. 488/92, in ordine alle quali le Regioni possono proporre criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di finanziamento previste dalla normativa;

c- meccanismi di integrazione di risorse nazionali e regionali per aumentare l'impatto su scala locale della disciplina nazionale. Qui l'esempio classico può essere quello della legge sull'imprenditorialità femminile (la 215 del 1992), nella quale si prevede che le Regioni possano aggiungere risorse e fondi propri al finanziamento delle iniziative ammissibili, e possano individuare criteri di priorità per adeguare gli interventi agevolati alle proprie esigenze di programmazione e sviluppo;

d- condivisione di competenze in relazione al processo di valutazione e concessione delle agevolazioni.

In alcuni casi poi, pur affermando la Corte una chiara competenza regionale, finisce col giustificare l'intervento statale alla luce del principio generale della continuità dell'ordinamento.

Interessante in questa prospettiva è la sent. 162/2005 in tema di incentivi alle imprese artigiane.

Il Giudice costituzionale attesta che la materia artigianato rientra certamente nella potestà residuale delle Regioni, con particolare riferimento all'adozione di misure di sostegno e di sviluppo, e di erogazione di agevolazioni, contributi e sovvenzioni di ogni genere.

Ciò nondimeno, la Corte salva, sebbene provvisoriamente, la costituzionalità dell'art. 4 della legge 350/2003, nella parte in cui prevede un incremento del fondo per agevolare i processi di internazionalizzazione e i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane, sia perché tale disposizione non istituisce un nuovo fondo ma si limita ad incrementare un capitolo di spesa già esistente, ma soprattutto per l'esigenza di mantenere, in attesa di una piena e coerente attuazione dell'art. 119 Cost.,

finanziamenti importanti per un settore rilevante e strategico per l'economia nazionale.

L'unica censura che la Corte accoglie è alla fine quella relativa alla mancanza nel corpo della disposizione legislativa statale di meccanismi di cooperazione tra lo stato e le Regioni.

Su questa immagine come si è visto marcatamente 'unitaria' rileva oltre tutto il forte impatto conformativo delle politiche comunitarie, e il tema prima richiamato della sicurezza, sul quale appare opportuno svolgere qualche considerazione.

Non c'è dubbio che in alcune aree del Mezzogiorno si determina un pesantissimo circuito vizioso tra ritardo economico, disagio sociale, consolidamento di opzioni criminali che a loro volta penalizzano lo sviluppo economico perché generano una sorta di asfissia del contesto territoriale e producono un forte disincentivo agli investimenti.

In base alla lett. 1) del secondo comma dell'art. 117, la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico è riservata allo Stato. La giurisprudenza costituzionale lo ha spesso confermato nelle sue sentenze degli ultimi anni.

Però, è anche vero che l'accentuazione del bisogno di sicurezza da parte delle persone e delle comunità, fino a diventare un tema fondamentale della qualità della vita, e la diversificazione di questo problema in rapporto ai contesti territoriali e socio-economici, in qualche modo spingono verso un coinvolgimento più significativo delle Regioni nelle politiche per la sicurezza, sia nella forme dell'intesa o della partecipazione consultiva ai piani e alle strategie del potere centrale, sia immaginando esperienze di compartecipazione anche finanziaria delle Regioni e degli Enti locali al rafforzamento delle strutture di sicurezza sui

propri territori. E anche questo dato si coglie nella giurisprudenza costituzionale (es. sent. 134 del 2004).

3. Analisi della legislazione regionale in tema di attività produttive: precisazioni metodologiche

Fatte queste premesse, proviamo ad entrare per così dire *in medias res*, cercando di svolgere qualche riflessione di sintesi su soluzioni legislative e meccanismi procedurali regionali in tema di regolazione e promozione delle attività produttive.

Questo studio ha una serie di ‘paletti’ che conviene esplicitare da subito.

In primo luogo, si è fatto riferimento alla legislazione regionale successiva alla riforma costituzionale del 2001, per quanto già con l. 59/97, la strategia del decentramento politico-amministrativo avesse registrato un forte approfondimento proprio in questo settore, evidenziando un disegno che andava nel senso di configurare le amministrazioni regionali come veri e propri attori della promozione dello sviluppo delle rispettive comunità e della valorizzazione dei sistemi produttivi; peraltro, tenendo insieme, dentro la prospettiva finalistica della semplificazione, differenti e complementari direzioni, quali l’alleggerimento del carico burocratico, dei cd “*compliance Costs*”, della faticosità materiale del rapporto con la P.A., soprattutto delle imprese che hanno invece bisogno di relazioni tempestive e il più possibile concentrate sul piano della responsabilità e della competenza con le strutture amministrative; e l’avvicinamento del riferimento amministrativo, con la gestione decentrata dei processi di valutazione e decisione amministrativa.

Il simbolo in un certo senso di questa versione integrata della semplificazione amministrativa e del decentramento delle politiche di sviluppo

economico è stato l'istituto dello Sportello Unico delle Attività Produttive, individuato dal D.Lgs. 112/98 (e poi dal DPR 447/98) come “centro unitario di informazione per tutti i dati inerenti le autorizzazioni e le procedure per l'insediamento, il sostegno e la promozione delle attività produttive”, struttura responsabile dell'intero procedimento amministrativo per l'insediamento di attività produttive, riunendo i vari profili urbanistici, ambientali, sanitari, secondo principi di unicità, concentrazione, trasparenza, autocertificazione, braccio operativo delle funzioni regionali di assistenza alle imprese, sebbene gli Sportelli fossero o dovessero essere istituiti e gestiti dai Comuni, singoli o associati, ovvero in convenzione con Camere di Commercio, o dal soggetto responsabile di Patti territoriali o contratti d'area.

In secondo luogo, si è fatto riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, anche se in qualche caso soluzioni e modelli di altre Regioni sono stati utilizzati come possibile parametro di confronto e innovazione.

4. Linee di tendenza e modelli strutturali della legislazione regionale in oggetto

In prima battuta, vale la pena di soffermarsi su alcune caratteristiche per così dire strutturali della legislazione regionale esaminata.

Da un primo punto di vista, continua ad essere privilegiata la linea degli interventi settoriali, nei diversi ambiti delle attività produttive, con qualche apprezzabile tentativo di definire discipline generali, che funzionino da cornice alle politiche di comparto e da riferimento complessivo della competitività del sistema economico regionale. Si pensi, per questa parte, alla L.R. Abruzzo 16/02, e alla L.R. Sicilia 20/05, che, fuori dal segmento territoriale indagato, trovano una conferma nel T.U. Marche 20/03, e nella LR Piemonte 34/2004.

E' una modalità quest'ultima, che sembra più coerente con la ricerca di una qualità sostanziale oltre che formale delle strategie legislative regionali, e che è contraddetta dall'uso sempre più insistente e massiccio delle Leggi finanziarie regionali alla stregua di provvedimenti 'omnibus' ai quali ricondurre anche tutta una serie di opzioni e scelte che attengono alle politiche di sviluppo economico.

Non si palesano poi, significativi tratti di discontinuità o di forte differenziazione tra Regioni, almeno sul piano delle norme adottate formalmente, se si eccettuano alcuni settori o problematiche, come il tema delle vendite promozionali nel commercio, dove a logiche più liberalizzanti tipiche delle Regioni settentrionali, si contrappone una maggiore attenzione protezionistica per i piccoli esercenti da parte delle Regioni del Mezzogiorno.

Le Regioni mantengono una forte centralità dell'approccio di tipo programmatico, con un rilevante impatto conformativo – proprio nelle modalità – che continua ad essere svolto dalle leggi statali come la 488/92 che hanno ormai raggiunto un consolidamento e una piena accettazione anche sul piano della valutazione in sede comunitaria.

Sul piano dell'impatto 'istituzionale' di questa legislazione regionale, sembra palesarsi altresì un gioco di spostamento di competenze e possibilità operative tra Consiglio e Giunta, con un rafforzamento del ruolo degli esecutivi e della fonte regolamentare nella disciplina delle nuove forme di intervento (LR Calabria 36/01, LR Campania 16/02, LR Abruzzo 15/04, LR Sicilia 17/04, LR Abruzzo 6/00).

Infine, appare sempre più marcata l'attenzione per alcuni profili effettivamente nuovi e tuttavia di grande importanza per i processi economici, come lo sviluppo sostenibile, la responsabilità sociale e ambientale delle imprese,

la compatibilità dell'attività economica con le esigenze di tutela ambientale e delle preesistenze naturali, architettoniche, storico-artistiche.

Si possono citare, su questa linea, provvedimenti come la L.R. Calabria 10/03, e la L.R. Abruzzo 18/05.

5. Partenariato e programmazione negoziata come chiave di lettura dei processi di sviluppo economico regionale: soggetti, strumenti, procedure

Il concetto chiave del governo dello sviluppo economico del territorio, che attraversa l'intero spettro delle modalità di intervento e delle politiche regionali, è quello del partenariato, come sintesi di concertazione e sussidiarietà.

Una nozione che, com'è noto, trova origine e radicamento nelle politiche di implementazione dei fondi strutturali comunitari, diventando l'elemento centrale di quella "buona" governance descritta nel Libro Bianco del 2001, e della programmazione negoziata che mette il territorio, nella sua espressione complessa e articolata di valori, specificità, sedimentazioni socio-economiche e culturali, alla base dello sviluppo locale.

In altre parole, le imprese non competono come realtà isolate, ma come elementi di un mosaico complessivo in cui interagiscono soggetti pubblici e privati, e in cui le speranze di sviluppo sono appunto legate alla capacità di mobilitazione e connessione di questa molteplicità di soggetti locali.

Nella cultura della partnership economico-territoriale, e guardando alla pluralità delle sue forme giuridico-amministrative (patti territoriali, contratti d'area, contratti di filiera, Programmi integrati, ecc. ecc.)³, le politiche di sviluppo non si limitano alla fase del dare, e preliminarmente del chiedere, ma pongono gli attori locali in una condizione protagonista, che è quella dello sviluppo che parte

³ In tema, v. R. GALLIA, *Patti territoriali e strumenti regionali di sviluppo locale*, in *Rivista giur. del Mezzogiorno*, n. 4/2005, pag. 655 ss.

dal basso, a cominciare proprio dal fatto che gli attori locali non sono soltanto Enti territoriali o autonomie funzionali (come le Camere di Commercio, che la Corte Cost. nella sent. 477/2000 definì parte integrante del sistema dei poteri locali) ma anche, e anzi questo è il punto più determinante, soggetti non pubblici ma adeguatamente rappresentativi di interessi economici e sociali.

La motivazione della programmazione negoziata e delle logiche del partenariato e della concertazione non si esauriscono peraltro solo in una esigenza di partecipazione, ma si pongono come elementi di effettività delle politiche di sviluppo.

Decisioni e strategie adottate in questo modo, in altre parole accettate e spiegate preventivamente, non rischiano di essere continuamente rimesse in discussione o peggio disattese sul versante applicativo. D'altra parte, non si può nascondere che un uso eccessivo di questi strumenti rischia di appesantire la fase a monte, quella cioè della definizione delle decisioni.

Va detto che proprio la frammentazione e la complessità del panorama regionale degli strumenti di concertazione per lo sviluppo, al di là del denominatore finalistico comune, che è quello dello sviluppo costruito nel territorio, in discontinuità con le politiche basate sull'allocatione in chiave anticongiunturale delle risorse finanziarie, rende difficile fare una valutazione comparativa in merito alla loro incidenza effettiva e al rischio.

5.1. All'interno di questa logica (vale a dire del partenariato e della concertazione), i referenti dello sviluppo economico e produttivo e dei relativi programmi diventano sempre più soggetti a struttura mista (pubblico/privata), e soprattutto il territorio nella sua configurazione tradizionale legata agli enti locali costituzionalmente riconosciuti, viene di fatto scomposto e frazionato in unità

tendenzialmente omogenee, intermedie tra il Comune e la Provincia, che a loro volta presentano una struttura organizzativa più o meno complessa.

Pensiamo a figure, prese dalla legislazione statale, come i Distretti Industriali o i Sistemi Produttivi Locali (SPL) (che in alcuni casi le leggi regionali provano a definire in modo differenziato: si pensi alla L.R. 8/2004 del Molise, o alla L.R. 36/01 del Lazio, che prefigura l'istituzione delle Aree laziali di Investimento, alla stregua sostanzialmente di contesti quasi pronti a diventare Distretti o Sistemi produttivi locali) ai quali (o meglio alle articolazione organizzative che ne rappresentano la struttura 'istituzionale') numerose leggi regionali (si pensi alla LR Basilicata 1/01, alla LR Puglia 3/99, alla già citata LR Molise 8/04) assegnano compiti importanti, qualificandoli operativamente alla stregua di referenti territoriali delle politiche regionali a sostegno dell'impresa e dei sistemi di impresa, che contribuiscono alla definizione degli obiettivi di programmazione della Regione e degli altri enti locali, con particolare riferimenti ad aspetti come:

- innovazione tecnologica
- promozione e risparmio energetico
- promozione del potenziamento strutturale delle imprese imprese

(associazioni, consorzi,...)

- adeguamento dotazione infrastrutturale del sistema territoriale
- tutela dell'equilibrio ambientale
- sostegno alla internazionalizzazione
- adozione dei programmi di sviluppo dei DI o dei SPL

Gli aspetti significativi di questa esperienza dei distretti Industriali o dei Sistemi produttivi locali sono diversi:

a) l'individuazione dei DI e dei SPL parte dal basso (da parte di Associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali, Camere di commercio, enti locali sub-regionali);

b) questi ambiti territoriali presentano come si è detto una propria struttura organizzativa (comitato di distretto o società di distretto), caratterizzata da una chiara impronta partenariale e concertativa. Nei Comitati dei distretti industriali della Basilicata ad esempio (LR 1/01) lavorano insieme rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni dei lavoratori, delle Camere di Commercio, della Provincia, e dei Comuni ricompresi nel territorio del distretto).

Nel caso del Polo per la lavorazione industriale del Carbonio (LR ABRUZZO 28/2003), ad esempio, la legge prevede che il Rappresentante del Polo nel Comitato di Distretto Industriale Vibrata-Tordino-Vomano sia un rappresentante del comune dove ha sede l'impresa con maggiore utilizzo di lavoratori del settore, rappresentante a sua volta scelto fra tre persone esperte in materia segnalate dall'impresa con maggiore numero di addetti nel settore.

c) A loro volta, questi Comitati di distretto hanno anche una propria potestà regolamentare, soprattutto per quanto riguarda le modalità di partecipazione e consultazione di organismi, soggetti, imprese del territorio.

Queste formule organizzatorie le ritroviamo in molti dei settori particolari dell'economia e delle attività produttive.

Si pensi ai Distretti Rurali (LL.RR. Calabria 21/04, Abruzzo 18/05, Sicilia 20/05, Lazio 1/06), definiti come Sistemi Locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dalla integrazione tra attività agricola e altre attività locali; ai Distretti agroalimentari di qualità (L.R. Calabria 21/04⁴), che

⁴ E' opportuno segnalare che ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti: a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale,

sono quei sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, dove l'elemento qualificante è dato non solo dalla interdipendenza e interrelazione produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, ma altresì dalla presenza di una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della normativa comunitaria, ovvero di produzioni tradizionali e tipiche⁵; ai Distretti turistici (LR Sicilia 10/05) e ai Sistemi turistici locali (LR Abruzzo 17/04, in cui si coglie e viene esplicitata proprio la ricerca di contesti omogenei e integrati, persino comprendenti ambiti territoriali di regioni diverse (art.1), trasferendo sul piano delle imprese e dei sistemi produttivi quelle forme di collaborazione tra territori e istituzioni regionali definitivamente riconosciuti e sanciti dall'art. 117/8 Cost.); a figure particolari come il Distretto Agroindustriale della Marsica (LR Abruzzo 8/01), le Società consortili per lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale (LR Calabria 15/02, che ne prevede la costituzione ad opera delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative, la Commissione regionale per l'agricoltura biologica (di cui alla LR Molise 38/05), i Consorzi per la tutela di produzioni particolari come bergamotto e cedro (LL. RR. Calabria 41/02 e 23/04).

In tutte queste esperienze, pure molto diverse per struttura e compiti emerge ancora una volta sul piano legislativo la centralità della collaborazione pubblico/privato.

La LR Abruzzo 18/2005 prevede che i distretti rurali siano individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su

tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro-alimentare regionale; b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari; c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale; d) che vi sia integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici; e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

⁵ In tema, v. R. GALLIA, *I contratti di filiera e la programmazione negoziata in agricoltura*, in *Rivista giur. del Mezzogiorno*, n. 2-3/2006, pag. 333.

proposta delle province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

La Provincia competente per territorio, o le province, d'intesa tra loro, laddove il distretto comprenda territori di diverse province, devono assicurare la partecipazione delle Istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale, soprattutto nell'elaborazione del Piano di distretto.

Analogamente, la LR Calabria 21/2004, prevede per un verso, che i distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati dal Consiglio regionale, su proposta: a) delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto, ovvero b) delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province; e che il comitato di distretto è costituito da: 1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale; 1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale; 1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale; 1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale; 1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio; 1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero; 1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria; 1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL; 1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale; 3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.

Allo stesso modo, si coglie la consapevolezza della forte integrazione tra processi economici dei diversi comparti e settori (turismo, artigianato, agricoltura, alimentazione: vedi LL.RR. Basilicata 7/00, 18/02 e 17/05, Abruzzo 17/04 e 22/05, Sicilia 5/02 e 10/05, Calabria 15/02, Molise 38 e 50/03), e tra i processi di sviluppo economico considerati complessivamente e altri aspetti del territorio,

come i beni e le tradizioni culturali, l'ambiente, la cura degli interessi generali delle comunità rappresentate.

In questa ottica, mi sembra interessante segnalare la figura dei “**Centri commerciali naturali**” di cui all’art. 9 della L.R. Sicilia 10/05, definiti come “un insieme di attività terziarie private fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un’offerta commerciale integrata, ha lo scopo di :

a) riqualificare l’immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera.

b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte.

c) migliorare il servizio offerto ai consumatori e ai turisti.

Come pure appare degno di notazione il tentativo del legislatore pugliese (mi riferisco alla L.R. 11/03, recante “Nuova disciplina del commercio”), di utilizzare la politica commerciale come strumento di valorizzazione degli enti territoriali sottodimensionati, i piccoli comuni dove si pongono seri problemi di qualità della vita e di eguaglianza dei servizi e delle opportunità dei cittadini, attraverso il modello dei centri polifunzionali, chiamati a svolgere insieme attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle tipicità locali, e di pubblico esercizio (giornali, Poste, ...), godendo di condizioni di favore per quanto riguarda l’esonero da vincoli di chiusura domenicale e festiva e il carico fiscale locale e regionale.

6. Politiche di internazionalizzazione delle imprese e modelli di innovazione: il caso di SPRINT Campania

Un tema sul quale appare importante fare alcune riflessioni specifiche anche perché è uno dei fattori principali di competitività dei sistemi produttivi locali nel contesto dell'economia globalizzata è quello della internazionalizzazione delle imprese.

Peraltro, sul punto, sarà possibile fare alcune valutazioni pratiche legate ad esperienze che possiamo considerare particolarmente innovative sul piano procedurale e dei risultati.

Con il DPR 161/2001 si dà corpo concretamente alla prospettiva (accreditata dalla l. 59/97) del decentramento degli strumenti e delle politiche per l'internazionalizzazione.

La figura degli **Sportelli Regionali per l'Internazionalizzazione** (d'ora in poi SPRINT) assume una posizione centrale e innovativa come punto di riferimento sul territorio del "sistema Paese" per favorire e accompagnare la crescita delle imprese regionali sui mercati stranieri ovvero la capacità attrattiva degli investimenti esteri da parte dei territori regionali

L'idea chiave è quella dell'*one stop shop* per l'internazionalizzazione territoriale, quale strumento capace di ricondurre ad unità le azioni e i programmi predisposti dai diversi soggetti impegnati a sostegno delle attività economiche regionali che hanno una proiezione internazionale.

C'è un parallelo evidente tra il rafforzamento della dimensione estera e internazionale delle regioni -sul quale non posso evidentemente in questa sede soffermarmi, se non per sottolineare che proprio lo sviluppo economico e le istanze di promozione del tessuto imprenditoriale del territorio hanno rappresentato uno (se non il principale) presupposto di legittimazione di quel potere estero delle Regioni che si è affermato prima in alcune sentenze della Corte (vedi soprattutto la sent. 179/87), poi con il nuovo art. 117/9 cost. (cui ha dato

seguito l'art. 3 della l. 131/03), e, dentro questi passaggi normativi e giurisprudenziali, attraverso esperienze quali i GECT e gli altri programmi europei di cooperazione transfrontaliera- e la internazionalizzazione del sistema produttivo locale, che va intesa non solo come fenomeno 'aziendale', di competitività sul mercato di imprese e filiere produttive, ma appunto come processo che deve coinvolgere anche i contesti territoriali, istituzionali e socio-economici.

6.2. Una esperienza particolarmente significativa in tema sembra essere quella di SPRINT Campania, proprio per una connotazione innovativa rispetto ai modelli di sportello per l'internazionalizzazione già attivati in altre Regioni del centro-nord, come Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, oltre che per il fatto che sembra reggere bene sul piano dell'effettività, con un marcato interesse da parte del sistema delle imprese.

In particolare, SPRINT Campania è concepito nella sua natura di referente unico per l'internazionalizzazione territoriale, come struttura che opera in qualità di:

- a) supporto e guida nella selezione dei mercati esteri;
- b) ... e nella definizione di partnership internazionali;
- c) "facilitatore" dell'utilizzo degli strumenti e delle opportunità

(internazionali, comunitarie, statali, regionali) in materia di internazionalizzazione delle imprese.

Nella sua configurazione a regime, ancora in fase di piena implementazione, sono inseriti anche compiti di *policy making*, indirizzando le aziende nelle strategie di internazionalizzazione, definendo iniziative volte a consolidare e promuovere un'immagine complessiva di qualità delle produzioni

regionali campane, promuovendo azioni di marketing territoriale e di attrazione degli investimenti diretti esteri (cd. IDE), infine occupandosi direttamente di procedure di rilascio di autorizzazioni attraverso meccanismi semplificati o il ricorso a conferenze di servizi.

Non posso indugiare in modo approfondito sulla pluralità dei servizi di consulenza, finanziari, promozionali che SPRINT può erogare, sia alle aziende campane che hanno rapporti commerciali con l'estero ovvero sono operative sul mercato esterno con sedi amministrative o industriali, sia alle imprese non campane che intendono avviare attività economiche e investire nel territorio della Regione.

In sintesi, i servizi di SPRINT Campania si possono raggruppare nelle seguenti macro-categorie:

- servizi informativi:
 - erogazione decentrata delle informazioni elaborate soprattutto da ICE e Camere di Commercio aventi ad oggetto: caratteristiche dei mercati internazionali (schede e guide-paese, guide agli investimenti, dati sull'export, analisi del rischio-paese, ...), fiere e manifestazioni di trade promotion, opportunità commerciali, anteprima di grandi progetti, finanziamenti, gare e appalti internazionali;
 - servizio di ricerca partner;
 - informazioni e assistenza in merito a normative e strumenti finanziari e assicurativi, regionali, nazionali e comunitari a sostegno dell'internazionalizzazione;
 - offerta di dati e statistiche riguardanti il commercio estero della Campania, della sue Province e dei principali settori dell'export regionale.

- servizi di assistenza (effettuati soprattutto da enti istituzionali aderenti allo SPRINT e specializzati nel sostegno finanziario ai processi di internazionalizzazione delle imprese):

servizi finanziari: strutturazione di piani di copertura finanziaria per i progetti di investimenti, partecipazione al capitale di rischio (SIMEST), finanziamenti a m/l termine e a tasso agevolato per la partecipazione italiana al capitale di rischio in imprese estere, finanziamento per la partecipazione a gare internazionali;

servizi assicurativi: in questo settore SPRINT offre l'accesso a tutti i servizi di assicurazione dei crediti all'esportazione previsti dalla SACE.

- servizi promozionali:

coordinamento ed organizzazione dell'offerta dei servizi di promozione (fiere, missioni, workshop, azioni di comunicazione e trade promotion) previsti da ICE e Regione Campania;

accordi con enti fieristici regionali di rilievo internazionale per la realizzazione di iniziative fieristiche all'estero;

accordi per iniziative di marketing territoriale realizzate tramite progetti comuni di enti locali, Camere di Commercio, associazioni imprenditoriali;

iniziative di promozione di marchi di qualità;

iniziative rivolte alla promozione di settori, comparti, filiere del sistema produttivo regionale;

promozione di studi e convegni su tematiche di primario interesse per la proiezione economica internazionale delle imprese e del tessuto produttivo campano;

organizzazione diretta di workshop ed eventi finalizzati alla promozione del territorio e dei contesti produttivi locali;

Appare opportuno mettere in evidenza che la composizione di SPRINT e il suo funzionamento riflettono e confermano il rilievo ineludibile della logica partenariale e della concertazione pubblico-privato (sociale).

I soggetti che partecipano a SPRINT Campania sono, accanto alla Regione Campania, al Ministero delle Attività Produttive, all'Istituto del Commercio con l'Estero, l'UnionCamere regionale, l'Unione Industriali e le Camere di Commercio del territorio regionale, e si prevede di coinvolgere con specifici protocolli di intesa anche il sistema bancario, gli enti fieristici, le associazioni imprenditoriali di livello provinciale.

Il modello decisionale è imperniato su un comitato di coordinamento composto dai soggetti fondatori, a cui spetta l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività realizzate e dei servizi erogati.

Al di là di questo però, la governance di SPRINT presenta elementi di complessità operativa che non si lasciano ridurre agli schemi formali di individuazione delle competenze.

SPRINT Campania è in realtà, essenzialmente una Rete di servizi e di riferimenti operativi: non solo gli Sportelli, ma appunto le strutture di ICE, SIMEST, SACE, che sono i principali partners dello Sportello, e che hanno loro rappresentanti, sebbene non *full-time*, all'interno dello Sportello medesimo.

Appare poi particolarmente efficace e innovativo, e qui mi avvio a chiudere, il fatto che con una serie di protocolli di intesa con diversi soggetti locali che hanno obiettivi promozionali dello sviluppo economico in particolare in chiave di internazionalizzazione (anche istituti bancari, Fondazioni, aziende turistiche), siano state attivate una dozzina di antenne operative (o "desk") sul territorio regionale, che si aggiungono ai 5 Sportelli provinciali ubicati nei capoluoghi presso le Camere di Commercio o loro Aziende Speciali per

l'internazionalizzazione (2 in provincia di Avellino, 1 in Provincia di Benevento, 3 in Provincia di Caserta, 4 in Provincia di Napoli, 1 in Provincia di Salerno), gestite insieme a quasi tutte le organizzazioni rappresentative dei settori economici e produttivi.

Una metodologia questa, che ha consentito e consente una più accurata mappatura dei fabbisogni su cui costruire la programmazione delle attività di promozione all'estero, e una più capillare diffusione presso le aziende e nei singoli distretti produttivi delle opportunità e degli strumenti previsti dai programmi di internazionalizzazione della Regione e di altri livelli istituzionali (si parla a questo proposito di “**animazione territoriale**”).

Assai significativa poi è la strutturazione dei *desk* per aree geografiche di interesse, con l'apprestamento di meccanismi promozionali ed elementi informativi ritagliati specificamente sia sulle zone geografiche che su quelle geoeconomiche (NAFTA, Mercosur, Associazioni economiche dei Paesi Africani, ecc. ecc.).

I diversi uffici operativi di SPRINT Campania sono coordinati da una **Direzione regionale** (che è poi una struttura dell'Assessorato alle Attività produttive) che ha funzioni di indirizzo, programmazione e monitoraggio della rete, e che coordina le strategie e le azioni integrate in tema di internazionalizzazione delle imprese campane. Immediatamente collegato alla Direzione regionale è un **Info-Point** regionale che è responsabile della progettazione e del management delle azioni di internazionalizzazione della rete Sprint Campania, e realizza un efficace coordinamento tra tutti i diversi soggetti che operano nell'ambito dell'internazionalizzazione e della promozione delle aziende campane all'estero. L'Info-point assicura anche un supporto agli sportelli

provinciali attraverso attività di studio e analisi per la trattazione di specifici problemi di competenza istituzionale.

Per un prima verifica del lavoro di SPRINT Campania, i dati disponibili (fonte SPRINT Campania), riferiti al periodo marzo 2006/febbraio 2007 evidenziano una netta prevalenza dei servizi di prima informazione e dei servizi promozionali (che insieme costituiscono l'83% dell'attività erogata in questo periodo). Tra le aree geografiche dove sono stati conseguiti i risultati più brillanti in termini di relazioni di partenariato, appare particolarmente degna di nota l'attività realizzata sul territorio e sul mercato del Canada, con importanti eventi promozionali e con protocolli d'intesa con aziende e istituzioni economiche di quel Paese.

7. Conclusioni. Potenzialità delle Regioni del Mezzogiorno sul piano delle politiche di promozione delle attività produttive e deficit di competitività politico-istituzionale e amministrativo

Resta sempre, tuttavia, sullo sfondo di queste strategie indubbiamente nuove e anche efficaci nei contenuti, il problema dei contesti sociali, che in alcune aree territoriali sono elementi pesanti di aggravamento delle disparità e del ritardo rispetto alle *performances* di sviluppo di territori più forti (CASSESE).

Come si legge nel 9° rapporto sulla politica industriale italiana del CER/IRS, la competitività non è una condizione che riguarda solo le singole imprese, ma appunto le istituzioni economiche, politiche, amministrative e sociali offerte dal Paese o dalla Regione in cui l'impresa opera⁶.

⁶ Cfr. M. DANI, *Politiche per la competitività e proiezione comunitaria dei sistemi economici territoriali*, in *Le Regioni*, n. 5/2001, pag. 973; e F. BARCA, *Una politica per la competitività territoriale: spunti teorici e disegno istituzionale*, paper, 2000, pag. 29.

Su questa linea, la situazione di molte Regioni del Mezzogiorno è effettivamente difficile, e costituisce un freno notevole alle aspirazioni di sviluppo dei territori e al rendimento delle soluzioni e delle procedure istituzionali e amministrative messe in campo.

Appendice 1

RASSEGNA DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE ESAMINATA AI FINI DELLA STESURA DEL RAPPORTO DI STUDIO

ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 DEL 17 MAGGIO 2004

Sistemi turistici locali

LEGGE REGIONALE 15 DEL 3 MARZO 2005

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie di interesse zootecnico

LEGGE REGIONALE 18 DEL 3 MARZO 2005

Istituzione dei distretti rurali

LEGGE REGIONALE 37 DEL 28 NOVEMBRE 2005

Modifiche e integrazioni alla L.R. 1 giugno 1996 n. 29: Istituzione dell'Agencia regionale per i servizi di sviluppo agricolo

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20 LUGLIO 2002

Interventi a sostegno dell'economia

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 10 LUGLIO 2002

Disciplina delle acque minerali e termali

BASILICATA

LEGGE REGIONALE 17 DEL 25 FEBBRAIO 2005

Agriturismo e turismo rurale

LEGGE REGIONALE 7 DEL 2 FEBBRAIO 2000

Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari

LEGGE REGIONALE 18 DEL 20 MAGGIO 2002

Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essa derivati. Norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche

LEGGE REGIONALE 22 DELL'1 MARZO 2005

Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato della Regione Basilicata

LEGGE REGIONALE 1 DEL 23 GENNAIO 2001

Riconoscimento ed istituzione dei Distretti industriali e dei sistemi produttivi locali

LEGGE REGIONALE 14 DEL 22 FEBBRAIO 2005

Modifiche alla L.R. n. 15 del 12 marzo 2001 - Istituzione dell'Agenzia Re per l'agricoltura e per l'erogazione in agricoltura (A.R.B.E.A.)

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 31 LUGLIO 2006

Costituzione della Società Energetica Lucana

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2 GENNAIO 2003

Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione

CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 DEL 26 FEBBRAIO 2003

Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura

LEGGE REGIONALE 41 DEL 14 OTTOBRE 2002

Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione di Bergamotto - Disciplina del Consorzio del Bergamotto

LEGGE REGIONALE 23 DEL 13 OTTOBRE 2004

Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro

LEGGE REGIONALE 24 DELL'8 LUGLIO 2002

Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare (Disegno di legge collegato alla Legge finanziaria regionale 2002)

LEGGE REGIONALE 12 DEL 14 APRILE 2004

Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito alle imprese artigiane

LEGGE REGIONALE 15 DEL 15 MARZO 2002

Norme sulla tutela, il recupero e la promozione dell'artigianato artistico e tipico

LEGGE REGIONALE 17 DEL 3 MAGGIO 2001

Interventi a sostegno di iniziative infrastrutturali ed imprenditoriali per lo sviluppo della new economy in Calabria

LEGGE REGIONALE 21 DEL 13 OTTOBRE 2004

Istituzione dei Distretti rurali e agroalimentari di qualità. Istituzione del Distretto agroalimentare di qualità di Sibari

CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 6 DEL 14 MARZO 2003

Emergenze zootecniche

LEGGE REGIONALE 13 DEL 25 LUGLIO 2002

Intervento regionale per lo sviluppo di Confidi nel settore agricolo

LEGGE REGIONALE N. 3 DELL'11 FEBBRAIO 2003

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive. D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 24.

EMILIA ROMAGNA

LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 21 DICEMBRE 2001

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di sistema informativo tributario e fiscale regionale

MARCHE

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 28 OTTOBRE 2003

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione

MOLISE

LEGGE REGIONALE 50 DEL 16 DICEMBRE 2005

Istituzione delle Strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise

LEGGE REGIONALE 38 DELL'11 NOVEMBRE 2005
Norme per l'agricoltura biologica

LEGGE REGIONALE 10 DELL'1 APRILE 2005
Interventi a favore della cooperazione agricola e
agroalimentare nella Regione Molise

LEGGE REGIONALE 42 DEL 24 DICEMBRE 2002
Norme per l'incremento e lo sviluppo
dell'apicoltura

LEGGE REGIONALE 8 DELL'8 APRILE 2004
Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e
prime indicazioni per l'individuazione dei Distretti
industriali e dei sistemi produttivi locali

LEGGE REGIONALE 27 DEL 23 NOVEMBRE 2004
Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo
e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise "Giacomo
Sedati" (ARSIAN)

LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 24 DICEMBRE 2002
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle
attività produttive (I.R.A.P.)

PUGLIA

LEGGE REGIONALE 2 DEL 31 GENNAIO 2003
Disciplina degli interventi di sviluppo economico,
attività produttive, aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 1 GENNAIO 2003
Nuova disciplina del commercio

SICILIA

LEGGE REGIONALE 10 DEL 15 SETTEMBRE 2005 -

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti

LEGGE REGIONALE 5 DEL 2 AGOSTO 2002

Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 2005

Misure per la competitività del sistema produttivo e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32.

TOSCANA

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 24 FEBBRAIO 2005

Disposizioni in materia di energia

VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3 GENNAIO 2006

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia